



COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel 019 25.7901
fax 019 92 41 215
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.bergoggi.gov.it

Ordinanza

SETTORE TECNICO-E.P. E URBANISTICA

N. 14 Del 19/05/2022

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

Vista e richiamata la precedente Ordinanza comunale di disciplina delle attività balneari n. 16 emanata in data 29.05.2018;

Visto:

- la legge 59/1997;
- la legge 689/1981 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il DPR 470/1982, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n.76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la legge 284/1991, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la legge 104/1992 ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate";
- la legge 494/1993 ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- il D. Lgs 507/1999 ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 205/1999";
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002 e s.m.i;
- il vigente S.U.A. degli arenili;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 512 del 21.05.2004 e successive modifiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.424 del 27.03.2015;
- il D. Lgs. 112/1998;
- il D. Lgs. 114/1998;
- la L.R. 13/1999 così come modificata ed integrata;



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

- la L.R. 23/2000;
- la legge 16.3.2001, n. 88;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la L.R. n.1/2007;
- la L.R. 07.02.2008 n.2;
- la L.R. 04.07.2008, n.22;
- i Regolamenti Regionali n.3/2007 e n.5/2011;
- la Delibera di Giunta Regionale n.156 del 15.02.2013 e successive modifiche di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.1057 del 5.08.2013 e n. 423 del 27.03.2015”;
- gli artt. 107 e 109 del TUEL n. 267/2000;
- l'ordinanza di "Sicurezza Balneare" n. 59/2022 in data 29.04.2022, della Capitaneria di Porto di Savona;
- il D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla L. 17.06.2021, n. 87 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 10 bis, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 24.03.2022, n. 24;
- le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate con ordinanza del ministero della salute in data 01.04.2022, adottata ai sensi del sopra richiamato art. 10 bis del D.L. 52/2021;
- la delibera di Giunta regionale n. 276 del 01.04.2022 con la quale è stata prorogata sino al 31.12.2022 la possibilità di concedere spazi, da utilizzare per la realizzazione di dehors, ricadenti in aree demaniali marittime;

Considerato il riparto delle competenze tra Autorità di Sistema Portuale, Regione e Comuni in materia di uso del Demanio Marittimo;

Ritenuto di dover aggiornare le disposizioni della vigente ordinanza delle attività balneari lungo il litorale di giurisdizione in ragione delle misure nazionali e locali di contenimento del contagio da covid-19, prevedendo che le stesse siano da intendersi automaticamente modificate da eventuali successive disposizioni emanate in materia dalle Autorità competenti;

emette la seguente

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

Il contenuto della presente ordinanza, contenente la disciplina delle attività balneari che si esercitano lungo il litorale di competenza nel comprensorio di Bergeggi è aggiornato in conformità alle misure nazionali e locali di contenimento del contagio da Covid-19 in vigore alla data di sottoscrizione del provvedimento.

Al riguardo tutte le attività regolate con la presente ordinanza dovranno essere svolte secondo dette disposizioni anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, in particolare, all'osservanza del contenuto delle linee guida approvate con l'ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 01.04.2022, in premessa richiamata.

In particolare le suddette Linee Guida prevedono che siano adottate le seguenti misure.

Principi di carattere generale:

- **Informazione.** Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
- **Certificazione verde COVID-19.** Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
- **Protezione delle vie respiratorie.** Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.

- Igiene delle mani. Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- Igiene delle superfici. Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- Aerazione. Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'aerazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Misure integrative

- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

A tal fine, limitatamente alla stagione balneare 2022, sono ammissibili modestissime modifiche nella collocazione delle attrezzature e di alcuni manufatti di facile rimozione componenti lo stabilimento balneare, senza alterarne la consistenza, le volumetrie e le superfici assentite ed, in ogni caso, privi di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

Per avvalersi di tale facoltà il concessionario, o il gestore autorizzato, dovrà preventivamente far pervenire apposita istanza di nulla osta a questo Settore Demanio completa di attestazione della sussistenza dei presupposti di cui sopra e corredata di estratto di planimetria dello stabilimento balneare con indicazione delle modifiche proposte e sintetica relazione che dia atto, per le zone assoggettate a vincolo imposto ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i., che l'intervento non eccede le fattispecie di cui all'allegato "A" del D.P.R. 13.02.2017, n. 31, recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

Misure integrative nel caso in cui presso la struttura balneare sia presente un'attività secondaria di somministrazione alimenti e bevande (bar e/o ristorante)

- Privilegiare l'accesso tramite prenotazione. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors);
- In tutti gli esercizi: disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
- i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

- superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
- favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere; al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici;
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;
- E' possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 15, del D.L. 33/2020, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida applicabili nel settore produttivo d'interesse, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

ART. 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate:

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima ed il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario, e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/05-30/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere **aperti per almeno tre (3) giorni** la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e pre-festivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00.

ART. 3 – PERIODI DI APERTURA

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura e sia per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, ed in particolare la nuova definizione di cui alla D.G.R. 246/2015 la



Aree Protette Bergegg



Parco Architettonico di Torre del Mare

quale prevede per le spiagge libere e libere attrezzate che sia consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al 50% delle attrezzature poste sull'arenile, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9);
- b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- c) tutto l'anno.

Regole di apertura

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/05 al 30/09)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo di stagione balneare.

Dal 1/06 al 15/09 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato; possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario, e comunicate al comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/05-30/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre (3) giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e pre-festivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4, ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua, al 30/10.

Ferma restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.

Il Comune e l'Autorità Portuale, fermo restando il periodo massimo di apertura (1/4 – 31/10) previsto dal comma precedente, potranno all'interno di tale periodo individuare entro il 30 marzo di ogni anno, per le aree di loro competenza, la data di apertura e la data di chiusura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate per l'attività elioterapica.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario, e comunicate al comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/05-30/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre (3) giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e pre-festivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10.00 alle 16.00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 (quindici) unità per lo stabilimento e le 12 (dodici) unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario, e comunicate al comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/05-30/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre (3) giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e pre-festivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10.00 alle 16.00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per

lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 (quindici) unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART. 4 – NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

- a) Assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;
- b) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali

Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;

- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
- l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
- m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
- n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile di riportato di seguito Tavola 1 - Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;
- p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteorologiche marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

ART. 5 – CHIUSURA IMPIANTI DI BALNEAZIONE

1. Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche i concessionari/gestori sono obbligati al mantenimento dello stato di pulizia, di sicurezza e decoro (come da art. 8 punto 8 lett. c) di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa. Al fine di salvaguardare le strutture fisse e la qualità dell'inerte presente sull'arenile potranno essere eseguiti dossi con lo stesso materiale inerte presente in sito, all'interno dell'area in concessione, che comunque non potranno avere un'altezza superiore a metri 1,50 dal profilo naturale dell'arenile (ovvero dal profilo dell'arenile nello stato di apertura dell'impianto), con profilo ad unica pendenza declinante verso il mare, evitando la creazione di buche e/o barriere e/o avvallamenti di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sicurezza degli utenti dell'arenile. Tale intervento non potrà comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia.
2. I concessionari, in caso di apertura per attività elioterapiche non curative, in virtù di quanto disposto al riguardo dall'art. 15 del Regolamento di Attuazione del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Bergeggi in premessa richiamato, per mantenere

le strutture di facile rimozione e attrezzature connesse sull'area in concessione saranno tenuti a presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, indicando la durata tempistica dell'attività ed allegando la pianta con i manufatti e le attrezzature utilizzate a tale scopo, con l'obbligo di osservare integralmente le pertinenti disposizioni del presente articolo 2;

3. Prima di dare inizio alle operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture i concessionari hanno l'obbligo di trasmettere semplice comunicazione volta ad informare il Comune di Berguggi e la Capitaneria di Porto di Savona sul periodo destinato a tali operazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e mettere in atto tutte le precauzioni al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione;
4. Alla fine della stagione balneare (30 settembre) devono essere smontate e/o rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare ad esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, gabinetti, le docce e le attrezzature disabili possono essere lasciati montati qualora si effettui elioterapia nel periodo invernale con le modalità sotto indicate:
5. al di fuori della stagione balneare e più precisamente nel periodo di apertura degli stabilimenti balneari per attività elioterapica, la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili, fatte salve eventuali deroghe richieste dal Comune per i soli casi di strutture balneari con apertura annuale, ai sensi di quanto disposto al riguardo nel precedente art. 3, punto c). Dovranno in ogni caso essere sempre garantiti servizi minimi indispensabili alla fruibilità da parte delle persone disabili e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;
6. possono inoltre rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive e le annesse attività di somministrazione previste dalla L.R. n. 1/2007 e s.m.i., solo se collegate all'attività di elioterapia, attrezzature gonfiabili, boe di galleggiamento in acqua previa istanza di concessione demaniale temporanea per la stagione balneare;
7. le strutture fisse che rimangono sull'arenile, durante il periodo di chiusura, devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici e di salvaguardia ambientale; dovranno rimanere sull'arenile solo i chioschi, i basamenti, i muretti a protezione dalle mareggiate, le strutture fisse degli stabilimenti;
8. per proteggere serramenti ed eventuali porticati da eventuali mareggiate è possibile utilizzare gli appositi pannelli di protezione secondo i materiali meglio indicati nello (SUA) denominato "Variante al Piano Particolareggiato degli Arenili di Berguggi" e nel "Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Berguggi", in premessa richiamati.
9. In caso di accertamento da parte del Comune di Berguggi e/o degli Enti e delle altre Autorità territorialmente preposte, riscontrata la violazione agli adempimenti connessi alle disposizioni sopra richiamate inerenti agli obblighi di smontaggio delle strutture di facile rimozione e di regolare apertura negli orari previsti dalle vigenti normative, ordinanze e regolamenti in vigore, il Comune di Berguggi potrà procedere all'immediata revoca delle autorizzazioni rilasciate ed all'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti normative.
10. Qualora fosse necessaria la sistemazione dell'arenile ai fini di fruibilità e sicurezza pubblica derivante da mareggiate e situazioni meteorologiche - marine avverse, è ammesso l'intervento con mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc. ecc.), a condizione che l'area interessata dall'intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante la stagione balneare, siano svolte dalle ore 6,00 alle ore 09,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00, mentre al di fuori della stagione balneare, dalle ore 07,00 alle ore 18,00, con l'obbligo di darne anticipata comunicazione al Comune di Berguggi ed alla Capitaneria di Porto di Savona. Il predetto intervento non potrà comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale

sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia.

ART. 6 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi bar, parcheggi auto, ...) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 7 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato:**
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) sulle spiagge libere, oltre le ore 20,00 depositare ombrelloni, sedie di ogni genere, tende, tavoli o altre attrezzature comunque denominate, ad eccezione di specifiche manifestazioni ed iniziative di promozione turistica, organizzate da e/o con l'autorizzazione del Comune di Bergeggi;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti)metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
 - 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - 2) permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra, qualora nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di 100 metri, non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;
 - d) campeggiare e/o accamparsi, sulle spiagge durante tutta la giornata con tende, tavoli, sacchi a pelo e qualunque attrezzatura adatta al campeggio, nonché pernottare;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità ovvero in contrasto con le disposizioni emanate per il contenimento del contagio da covid-19 o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico.
 - g) durante la stagione balneare, anche nelle ore notturne, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I

- cessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, casse sonore ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica anche tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
 - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) e/o organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione. Nelle spiagge in concessione è possibile accendere barbecue sotto la diretta responsabilità del concessionario. Nelle spiagge libere è consentita tale possibilità a condizione che ne venga data comunicazione al Comune indicandone anche il responsabile;
 - l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a ml. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, (vedi ordinanza n. 25 del 02.05.2011) e ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
 - o) effettuare il sorvolo con droni, fatta salva specifica preventiva autorizzazione e comunicazione al soggetto gestore e all'autorità marittima;
- 2.** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
- 3.** Lungo la fascia costiera del Comune di Bergeggi sono presenti accessi pubblici agli arenili; deve comunque essere garantito l'accesso alla battigia attraverso di stabilimenti balneari in conformità al disposto di legge.
- 4.** I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento individuale debitamente autorizzato;
- 5.** I frequentatori delle spiagge libere che intendano impiegare ombrelloni portatili devono provvedere a fissarli saldamente al suolo e verificare che la parte terminale delle stecche abbia caratteristiche idonee alla prevenzione degli infortuni. E' vietato mantenere gli ombrelloni aperti in caso di vento. A tal riguardo dovrà farsi anche riferimento alla bandiera gialla issata presso le strutture balneari limitrofe (se presenti) e, in genere, ai messaggi diramati dagli altoparlanti per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza della balneazione.
- 6.** L'assistente ai bagnanti (bagnino di salvataggio), che deve essere sempre immediatamente individuabile, anche tra i bagnanti, deve:
- indossare sempre una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile;

- essere dotato di fischietto professionale con 3 camere indipendenti;
- essere in possesso del prescritto titolo abilitativo in corso di validità da esibire al personale accertatore;
- stazionare, salvo casi di estrema necessità, su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia, almeno di 1,5 mt. e devono essere permanentemente disponibili le attrezzature e quanto altro, di cui al punto 6 dell'articolo 4 dell'ordinanza emessa dall'Autorità Marittima.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% dell'area del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore, in ottemperanza alle linee guida della Regione Liguria emanate in data 24.03.2004, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) devono essere gratuiti nell'intera area in concessione. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

**"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI
(INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO"**

2. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
 - a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
 - b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;
 - c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona (Autorità Marittima).
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili, anche nella spiaggia libera.
6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti

pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

8. Pulizia dell'arenile

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09,00 e successivo alle ore 20,00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

ART. 9 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO E LE UNITA' DA DIPORTO

- 1.** Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima i concessionari possono installare previa concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto;



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti di cui al comma precedente è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo Circondario Marittimo di Savona;
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi ed i relativi corpi morti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 10 - SANZIONI

La ripetuta violazione di mancata di apertura di giorni tre (3) dell'impianto di balneazione di cui ai precedenti punti del presente art. 5 comporterà, in aggiunta alle pertinenti sanzioni di natura penale e/o amministrativa ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Il transito con mezzi a motore sulle aree demaniali è consentito ai mezzi di Stato, di soccorso e pubblica assistenza, alla Polizia Municipale, ai veicoli del Comune ovvero dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (relativamente all'ambito di competenza) per i previsti controlli ed ai mezzi impiegati per la pulizia degli arenili, o, in via eccezionale, su motivata istanza di privati e previa autorizzazione del Settore Demanio di questo Comune.
3. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente ordinanza.
4. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, chiunque violi le disposizioni statuite dalla normativa vigente richiamate nel presente provvedimento, sarà punito con le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4-del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
5. Le disposizioni della presente ordinanza hanno recepito i provvedimenti emessi dalle Autorità competenti in materia di contenimento del contagio da covid-19 e sono da intendersi automaticamente modificate da eventuali successive disposizioni emanate in materia dalle stesse autorità.
6. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
7. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00,01 del giorno successivo alla sua sottoscrizione ed abroga la precedente Ordinanza n. 16/2018;
8. **Si ricorda l'obbligo di rispetto del decreto D.M. 07.05.2007 – pubblicato sulla G.U. n. 206 del 05.09.2007- di istituzione dell'Area Marina Protetta – Isola di Bergeggi – del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta – Isola di Bergeggi pubblicato sulla G.U. n° 226 del 28.09.2007 e del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta – Isola di Bergeggi, approvato con D.M. n. 1660 del 13.10.2008.**
9. **In ottemperanza a quanto previsto dal punto 5, per le concessioni demaniali ricadenti all'interno dell'Area Marina Protetta – Isola di Bergeggi, occorre**

acquisire il provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta – Isola di Bergeggi, individuato ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 07.05.2007 nel Comune di Bergeggi – (telefono 019/25790212 e 019/25790219).

Il Responsabile del Servizio
NOT PAOLO
(firmato digitalmente)



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare